

Contratto n°: 90043225
Stazione: Lugano Paradiso
Comune: Paradiso
Linea n° / km: 600 / 182.800

 **SBB CFF FFS**



CONVENZIONE

tra

Ferrovie federali svizzere FFS

società anonima di diritto speciale con sede a Berna

Infrastruttura
Impianti e Tecnologia
Elaborazione Progetti e Gestione ordini
Via Pedemonte 7
6500 Bellinzona

(di seguito denominata: FFS)

e

Comune di Paradiso

Via delle scuole 23
6900 Paradiso

Rappresentato dal Municipio di Paradiso

(di seguito denominato: Comune)

concernente il finanziamento del progetto definitivo, dell'esecuzione e successiva manutenzione della passerella alla stazione di Lugano Paradiso

1. Situazione iniziale

In seguito agli ultimi sviluppi intercorsi con il Comune ed il Cantone Ticino mirati a definire la partecipazione finanziaria, si è potuto riattivare la progettazione della passerella. In particolare la parte a monte del paese avrà un nuovo collegamento grazie alla nuova passerella che unirà strada a monte ed i marciapiedi 1 e 2 con la parte lago.

2. Oggetto dell'accordo

- 2.1. Il presente accordo regola la chiave di ripartizione dei costi per la progettazione definitiva, per l'esecuzione e i costi conseguenti all'investimento¹ per le costruzioni e gli impianti indicati di seguito:
 - Passerella pedonale con accessi ai marciapiedi (lift e scale)
- 2.2. L'assegnazione dei compiti relativamente alla manutenzione viene stabilita successivamente nel contratto per incroci.
- 2.3. Le costruzioni e gli impianti rilevanti per l'esecuzione sono visibili sul piano schematico (cfr. allegato), che costituisce parte integrante del presente accordo. La conformazione definitiva sarà da sviluppare nel progetto definitivo.

3. Prestazioni delle FFS

- 3.1. Le FFS elaborano il progetto di pubblicazione e il progetto definitivo, seguono la procedura di approvazione dei piani e svolgono la gara d'appalto.
- 3.2. La base per i successivi lavori di pianificazione è costituita dal progetto di massima del 04.02.2015
- 3.3. Nel progetto di pubblicazione si elaborano i documenti necessari per la procedura di approvazione dei piani (PAP) conformemente all'art. 18 segg. della legge federale sulle ferrovie (LFerr, RS 742.101).
- 3.4. Nel progetto definitivo si elaborano in modo approfondito gli elementi del progetto di pubblicazione e si calcolano i costi con una precisione di $\pm 10\%$.
- 3.5. Le FFS realizzano le costruzioni e gli impianti conformemente alle leggi vigenti, alle norme SIA e VSS rilevanti e, in caso di progetti inerenti l'esercizio ferroviario, al sistema dei regolamenti delle FFS (regolamenti, istruzioni, direttive).

4. Costi d'investimento

¹ Non corrisponde alla terminologia per l'IVA.

- 4.1. I costi aziendali per le costruzioni e gli impianti elencati al punto 2.1 ammontano, secondo la stima dei costi FFS del progetto di massima del 10.2014, a Mio CHF 2.913 ($\pm 20\%$, IVA esclusa).
- 4.2. La stima dei costi delle FFS per la progettazione definitiva e per l'esecuzione comprende le spese per le prestazioni proprie delle FFS e le prestazioni di terzi e ammonta a Mio CHF 2.913 ($\pm 20\%$, IVA esclusa). I costi saranno a carico delle parti contraenti come indicato di seguito:

Progetto	Costi d'investimento in mio CHF*	Quota Comune in % e/o CHF*	Quota FFS in % e/o CHF*
Progetto di pubblicazione e definitivo	0.19	100%	0%
Passerella pedonale	2.67	100%	0%
Totale	2.91	100%	0%

* Base di prezzo 10.2014 (incl. 2% VGK; escl. IVA)

- 4.3. Sulle prestazioni di terzi viene aggiunto il 2% per VGK.
- 4.4. Ai costi per l'esecuzione e/o alla quota del Comune deve essere aggiunta la riduzione dell'imposta precedente relativa al contributo d'esercizio eventualmente dovuta per legge in misura del 6.8% (conformemente all'Info IVA n° 10 concernente il settore imprese di trasporto pubblico e il settore turistico).
- 4.5. La chiave di ripartizione di cui al punto 4.2 si applica anche alle maggiorazioni o riduzioni di costo. Nel caso in cui dovessero delinarsi delle spese supplementari, le FFS si impegnano a informare tempestivamente il Comune, a motivare la differenza e a stabilire di comune accordo il proseguimento dei lavori con riguardo al genere e alla qualità. Il Contributo del Comune di Paradiso di CHF 3.0 MIO, dovrà essere confermato dopo l'elaborazione del progetto definitivo che sarà allestito da FFS e il relativo aggiornamento dei costi.
- 4.6. L'esecuzione del presente accordo è soggetta alla disponibilità effettiva delle risorse CP previste per il progetto. Resta riservata la decisione 4 aprile 2016 del Consiglio Comunale del Comune di Paradiso in merito all'approvazione del finanziamento e della presente convenzione. Il Contributo totale e massimale del Comune di Paradiso è di CHF 3.0 MIO.
- 4.7. Nel caso in cui l'esecuzione dovesse essere sospesa, i costi maturati per l'elaborazione dei progetti di pubblicazione, dei progetti definitivi e dell'esecuzione fino al momento della sospensione sono a carico delle parti contraenti conformemente alla chiave di ripartizione dei costi di cui al punto 4.2.
- 4.8. Il Comune effettua i pagamenti a cadenza semestrale in seguito alla fatturazione da parte delle FFS. L'importo viene fissato in base al dispendio effettivo. Il termine di pa-

gamento è a 30 giorni dalla fatturazione. Per il versamento dovranno essere trasmessi tutti i giustificativi.

5. Costi conseguenti all'investimento

La manutenzione dell'intera opera sarà a carico in ragione del 70% da parte del Comune e 30% da parte di FFS e sarà regolata con un contratto a parte tra il Comune e le FFS.

6. Scadenze

6.1. Sulla base dello stato di pianificazione, alla stipulazione del presente accordo è auspicata la programmazione seguente:

Elaborazione dei progetti di pubblicazione	06.2016
Elaborazione dei progetti definitivi	07.2016
Esecuzione della procedura di approvazione dei piani	07.2016
Realizzazione	2017-2018

6.2. Le FFS informano regolarmente il Comune in merito allo stato di avanzamento della progettazione e dei lavori.

7. Smantellamento e rinnovo

Al termine della durata d'utilizzazione contrattuale nel suo insieme i costi per la sostituzione, il ripristino ed il rinnovo dell'opera rispettivamente di parti dell'impianto saranno a carico del comune di Paradiso.

8. Rapporti di proprietà

8.1. La proprietà della passerella sarà del Comune di Paradiso.

8.2. Le modifiche ai rapporti di proprietà oppure eventuali servitù speciali vengono disciplinate in una convenzione a parte.

9. Pubblicità, sfruttamento commerciale

Sull'oggetto della presente convenzione non potranno essere posati impianti pubblicitari. L'unico utilizzo ulteriore concesso riguarda l'informazione al pubblico degli orari.

10. Modifiche al contratto

Eventuali modifiche al presente accordo devono avvenire in forma scritta e devono essere firmate da entrambe le parti contraenti.

11. Foro competente

Eventuali controversie derivanti dal presente rapporto contrattuale sono giudicate su azione di prima istanza dal Tribunale amministrativo federale (art. 35 lett. a della Legge sul Tribunale amministrativo federale [LTAF; RS 173.32]).

12. Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore con la sottoscrizione di entrambe le parti, riservata l'approvazione del Consiglio comunale di Paradiso

13. Disposizione finale

Il presente accordo è redatto in duplice copia; ciascuna parte contraente ne riceve una firmata. L'UFT riceve una copia a scopo informativo.

Bellinzona, il

Per le FFS:

Aurelio Peduzzi
Impianti e Tecnologia
Dirigente Elaborazione progetti e
Gestione ordini

Mladen Malesevic
Infrastruttura Finanze
Dirigente Controlling Impianti
e Manutenzione Regione Sud

Paradiso, il

Per il Municipio:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Avv. Ettore Vismara

Waldo Pfund

Allegato:

- Piano schematico del 11.2014.